



# COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA



Ufficio Tecnico

☎ 090.99.77.741 ☎ 090.99.77.542 📠 98040 – Via Roma n° 3

✉ info@comune.roccavaldina.me.it

Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ORDINANZA N° 18

## IL SINDACO

QUALE UFFICIALE DI GOVERNO in forza dell'art. 54 del TUEL n° 267 del 28/08/2000  
e dell'art. 69 del O.R.EE.LL. di cui alla L.R. n°16 del 15/03/1963

Visto l'art.9 della Legge 1 Marzo 1975, n° 47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n° 689 del 04.08.1984;

Vista la L.R. n°16 del 6 Aprile 1996;

Visto l'art. 54 del TUEL n° 267 del 28/08/2000;

Visto l'art. 69 della L.R. n° 16 del 15/03/1963;

Visto il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2007, esecutiva ai sensi di legge;

## DICHIARA

dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2011, su tutto il territorio comunale, lo stato di “grave pericolosità” per il verificarsi di incendi boschivi.

## ORDINA

**ART 1** — Nel periodo dal 15 giugno al 15 Ottobre 2011 **È FATTO DIVIETO:**

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione.

**ART 2** —Tutti i residui di pulitura delle scarpate e dei cigli delle strade, operazioni già disposte con *ordinanza sindacale n° 12 del 22 maggio c.a.*, nonché le sterpaglie, la vegetazione in genere ed i rifiuti in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, debbono essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a **metri dieci** per essere distrutti con le **cautele e le modalità di cui al successivo art. 4.**

**ART. 3** —Nei lavori d'agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni :

- I cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno **metri 6** e posti, uno dall'altro (nel caso di più cumuli), ad una altrettanta distanza;
- Il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, etc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente, in luoghi chiusi in muratura, ben aerati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a **metri dieci** dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, etc.);
- Il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- Adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- Nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;

- I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare intorno ad essi una zona di rispetto — sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile — di almeno **metri dieci**.

**ART. 4 — Le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono:**

- 1) **E' vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.**
- 2) I residui di coltivazioni agricole e sterpaglie possono essere bruciati **solamente il mattino dalle ore 3,00 alle ore 9,00 nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre** previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Rometta tramite il locale Comando Polizia Municipale ed alle seguenti condizioni:
  - che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopra indicate;
  - che il cumulo da bruciare sia ubicato in un terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e **zappato per almeno un raggio di metri 10;**
  - che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;

**E' comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.**

**ART. 5 —** Chiunque scopra un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avvino le operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare, **la Polizia Municipale e l'Ufficio di Protezione Civile Comunale (0909977741), i Carabinieri (112).**

**In caso di particolare pericolo o di vasta superficie incendiata, dovrà darne immediata comunicazione, per primi, ai Vigili del Fuoco (115) ed al Corpo Forestale (1515).**

**ART. 6 — Sanzioni.** Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

- a) Per chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano su strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, è prevista una sanzione da **€ 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio** (ord.n° 12 del 22/05/2009);
- b) Per chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarli ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, è prevista una sanzione amministrativa da **€ 51,65 (€ 100.000) a € 103,30 (€ 200.000).**
- c) Per chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa da **€ 77,47 (€ 150.000) a € 129,11 (€ 250.000).**
- d) Per chi viola gli articoli 1 e 4 (**accensione fuochi**) **senza che al fatto conseguano incendi**, è punito con la sanzione da **€ 103,30 (€ 200.000) a € 154,94 (€ 300.000).**
- e) Per chi provoca incendi, ai sensi dell'art.40, comma 3, della L.R. n°16 del 6 Aprile 1996, **sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 (€ 100.000) a € 258,23 (€ 500.000)** per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi.
- f) In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:
  - **Art. 423 del C.P. — Incendio — Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.** La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo l'incolumità pubblica.
  - **Art. 449 del C.P. — Chiunque cagiona per colpa un incendio ... è punito con la reclusione da uno a cinque anni.**

**ART. 7 —** sono incaricati dell'osservanza e del controllo della presente ordinanza:

- a) Il Corpo Forestale Regionale;
- b) I Comandi Carabinieri;
- c) Il Comando di Polizia Municipale;
- d) I Comandi dei VV.FF.;
- e) I funzionari ed agenti di P.S.;
- f) I funzionari ed operatori aventi qualifica, per la materia, di Polizia Amministrativa

Dalla Residenza Municipale,

- 3 GIU. 2011



IL SINDACO  
(Domenico ANTONUCCIO)